a) dall'elemento fisso che gli Stati membri applicano nei loro scambi reciproci;

b) dall'elemento mobile determinato conformemente all'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE

REGOLAMENTO N. 215/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

relativo alle norme generali concernenti la restituzione alla produzione, nonché l'esenzione dal prelievo per gli zuccheri utilizzati nell'industria chimica

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio del 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 [1], modificato dal regolamento n. 219/67/CEE, del 27 giugno 1967 [2], e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 44/67/CEE prevede che gli Stati membri possano concedere una restituzione alla produzione di zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido, utilizzato nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

Considerando che, per impedire abusi, è opportuno prevedere che la restituzione alla produzione possa essere concessa solo se, grazie alle misure di controllo, sono escluse altre utilizzazioni;

Considerando che, affinché il Consiglio possa fissare durante tutta la campagna saccarifera 1967/1968 gli importi massimi della restituzione alla produzione in base agli stessi principi, è necessario prevedere norme generali per la determinazione di tali importi massimi;

Considerando che, attraverso la restituzione alla produzione lo zucchero deve essere messo a disposizione dell'industria chimica in base ai prezzi del mercato mondiale; che l'importo massimo di tale restituzione può essere determinato sulla base della differenza tra i prezzi del mercato interno e quelli del mercato mondiale, tenendo conto della parte della protezione doganale per i prodotti chimici in questione che può essere considerata come protezione per lo zucchero trasformato; che è tuttavia opportuno

(1) GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.

(2) Vedi pag. 2904/67 della presente Gazzetta Ufficiale.

limitare inoltre questo importo massimo a un livello tale che, nella fabbricazione dei prodotti chimici in questione, si evitino conseguenze sfavorevoli sull'utilizzazione dei cereali e dei melassi, prodotti intercambiabili con lo zucchero;

Considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 44/67/CEE ha previsto la possibilità di autorizzare gli Stati membri ad importare zucchero in esenzione totale o parziale del prelievo qualora uno Stato membro si trovi nell'impossibilità di concedere per lo zucchero una restituzione alla produzione;

Considerando che, all'importazione in provenienza da Stati membri, è opportuno prevedere un'autorizzazione per l'esenzione totale dal prelievo per consentire all'industria chimica del paese importatore di approvvigionarsi di zucchero sulla base degli stessi prezzi dell'industria chimica del paese esportatore; che è tuttavia necessario, per le importazioni in provenienza da paesi terzi, prevedere altresì un'autorizzazione per l'esenzione parziale in quanto una esenzione totale del prelievo non sembra sempre necessaria; che, d'altra parte, un'autorizzazione per l'esenzione totale o parziale del prelievo nei confronti dei paesi terzi è opportuna, a causa della situazione eccedentaria della Comunità, solo se l'industria chimica di uno Stato membro non può approvvigionarsi nella Comunità ad adeguate condizioni;

Considerando che, per evitare la perturbazione dei mercati utilizzando in altro modo lo zucchero importato, è necessario sottoporlo a controlli allo scopo di garantirne l'utilizzazione conforme,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzione alla produzione dei prodotti citati nell'allegato che gli Stati membri possono concedere per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/67/CEE non potrà superare l'ammontare massimo fissato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati a concedere una restituzione alla produzione solo qualora un controllo doganale, o un controllo amministrativo che offra le stesse garanzie, provi che lo zucchero è utilizzato conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 44/67/CEE.

Articolo 3

1. Per lo zucchero bianco l'importo massimo della restituzione alla produzione in uno Stato membro è fissato sulla base della differenza tra

a) il prezzo dello zucchero fissato dallo Stato membro in questione per la campagna 1967/1968 nel quadro dell'articolo 2 del regolamento n. 44/67/CEE, calcolato per 100 kg di zucchero bianco della qualità tipo, nella fase franco fabbrica, merce non imballata, al netto da tasse e imposte e

b) il prezzo del mercato mondiale di 100 kg di zucchero bianco fissato conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 44/67/CEE, aumentato di un importo forfettario che tenga conto delle spese di commercializzazione dello zucchero importato.

2. Per lo zucchero greggio, l'importo massimo della restituzione alla produzione in uno Stato membro è fissato sulla base della differenza tra

a) il prezzo di entrata di 100 kg di zucchero greggio valido nello Stato membro in questione per la campagna 1967/1968 calcolato nella fase franco fabrica, merce non imballata, al netto da tasse e imposte e

b) il prezzo del mercato mondiale di 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo fissato conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento n. 44/67/CEE, aumentato di un importo forfettario che tenga conto delle spese di commercializzazione dello zucchero importato.

3. Nel fissare l'importo massimo della restituzione alla produzione, si può pure tener conto, per i prodotti di cui all'allegato, della parte della protezione doganale che può essere considerata come protezione per lo zucchero trasformato.

4. L'importo massimo della restituzione alla produzione è fissato per ciascuno Stato membro a un livello che consenta di evitare che l'esistenza della restituzione possa avere conseguenze sfavorevoli sull'utilizzazione dei cereali e dei melassi.

Articolo 4

1. Uno Stato membro che non concede restituzioni alla produzione è autorizzato, a richiesta, ad importare in provenienza da altri Stati membri, senza aggiudicazione e in esenzione totale dal prelievo, zucchero che fruisce di una restituzione alla produzione e che è destinato alla fabbricazione di prodotti di cui all'allegato.

2. Le misure di controllo che gli Stati membri interessati debbono prendere possono prevedere la riscossione di un importo che garantisca l'utilizzazione conforme dello zucchero in questione.

3. L'autorizzazione è accordata secondo la procedura dell'articolo 16 del regolamento n. 44/67/CEE e secondo la stessa procedura sono fissate le condizioni di essa.

Articolo 5

1. Qualora uno Stato membro, sebbene autorizzato conformemente all'articolo 4, non possa importare in provenienza da un altro Stato membro zucchero che beneficia di una restituzione sufficiente alla produzione, è autorizzato, a richiesta, ad importare in provenienza da un paese terzo, se del caso senza aggiudicazione, in esenzione totale o parziale dal prelievo, zucchero destinato alla fabbricazione di prodotti inclusi nell'allegato.

Una restituzione alla produzione è sufficiente, se è pari all'ammontare massimo della restituzione che lo Stato membro esportatore può concedere, diminuito di 1,5 unità di conto.

2. Le misure di controllo che gli Stati membri in questione debbono prendere possono prevedere la riscossione di un importo che garantisca l'utilizzazione conforme dello zucchero in questione.

3. L'autorizzazione è accordata secondo la procedura dell'articolo 16 del regolamento n. 44/67/CEE e secondo la stessa procedura sono fissate le condizioni di essa.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicate a decorrere dal 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

ALLEGATO

Elenco dei prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 15.11 B	Glicerina, altra che greggia
ex 17.02 D	Fruttosio, sorbosio
ex 28.45 B	Silicati di sodio
29.04 C I	Dioli
29.04 C II	Mannite, sorbite
29.04 C III	Altri polialcoli
29.05 A III	Steroli, inositoli
29.15 A I	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri
ex 29.15 A V	Acido citraconico, acido itaconico, acido succinico, loro sali e loro esteri
ex 29.16	Esteri di mannite e sorbite,
29.16 A I	Acido lattico, suoi sali e suoi esteri,
29.16 A III	Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri
29.16 A IV	Acido citrico, suoi sali e suoi esteri
29.16 A V	Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri
ex 29.16 A VIII	Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri
ex 29.16 C III	Acidi cetoglutarico, levulinico, loro sali e loro esteri
ex 29.16 D	Acido glucoronico, acido cetogluconico, loro sali e loro esteri
ex 29.19 A	Lattofosfati
29.23 D	Ammino-acidi, loro sali e loro esteri
29.35 A	Furfurolo e benzofurano (cumarone)
29.35 B	Alcoli furfurilico e tetraidrofurfurilico
29.35 L	Acidi nucleinici e loro sali
ex 29.35 S	Acido isoascorbico, suoi sali e altri derivati
	Ossimetil-furfurolo e derivati, lattide, purina, pirimidina, composti anidri di mannite e sorbite, come ad esempio sorbitano, maltolo, isomaltolo, piperidina, piperazina, lattoni dell'acido glucarico, lattoni dell'acido glucoronico
29.38	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali), e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente
29.39 E	Altri ormoni
29.40	Enzimi
ex 29.43 B	Levulosio, sorbosio, loro sali e esteri, metilglucosidi, lattobionati

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.44	Antibiotici
ex 32.02	Eteri di tannini
ex 32.05 A	Sostanze coloranti organiche sintetiche dello stilbene e dei carotenoidi
32.05 D	Prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra
34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone
ex 35.03 B	Colle d'osso, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni, quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide, ad esclusione di quelli che figurano ai punti A, B e C I
38.19 Q II	Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche
ex 38.19 Q IV	Agenti di disarmo per calcestruzzo lavato, ritardatore d'indurimento per cementi; agenti emollienti, leganti per anime da fonderia preparati a base di silicato di sodio ed edulcoranti epoxy; polilattato di calcio, lattogliceride
39.01 C I	Fenoplasti
39.01 C II	Amminoplasti
ex 39.01 C VIII	Polialchilenglicoetere
ex 39.02	Adesivi a base di emulsioni di resine e a base di emulsioni di silicati di sodio
ex 39.06 B	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali

REGOLAMENTO N. 216/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

che modifica l'articolo 14 del regolamento n. 160/66/CEE

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, gli articoli 28, 92, 93, 94, 111 e seguenti, e l'articolo 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che il regolamento n. 83/67/CEE [1], ha fissato per le singole merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966 relativo all'instaura-

[1] GU n. 81 del 26. 4. 1967, pag. 1597/67.